



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

COPIA

DELIBERAZIONE N. 9/A  
 Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo  
 Sezione decentrata di Livorno  
 il 16 MAR. 1973  
 con protocollo n. 3251

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del dì 10/3/1973 Verbale n. 9/A

OGGETTO: Piano Regolatore Generale - Controdeduzioni alle modifiche e perfezionamenti apportativi dalla Giunta Regionale con del. N. 1997 del 31/10/1972 -

L'anno millenovecento settantatre addì dieci del mese di Marzo a ore 18 nella civica residenza, in seduta pubblica - segreta.

Adunatosi il Consiglio comunale, in PRIMA convocazione, previa la trasmissione degli atti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti, sono intervenuti i signori:

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1) GIOMI LIDO                       | 11) GRILLANDINI VITO                  |
| 2) MANTARI MARCELLO                 | 12) BALDI ANGILOLO                    |
| 3) BAGLIAFERRI GIULIANO <i>Ass.</i> | 13) ROSELLINI UGO <i>Ass.</i>         |
| 4) GIOMI ALDO                       | 14) GONI G. CARLO                     |
| 5) MARCONI ALFREDO                  | 15) BELLACOTTI DR. SERGIO <i>Ass.</i> |
| 6) ACCIATI FULVIO                   | 16) MASINI IDO <i>Ass.</i>            |
| 7) POLI DR. DOMENICO                | 17) PAFFI RODOLFO                     |
| 8) DE LUME' BRUNELLO                | 18) FAVILLI SORIANO                   |
| 9) CRAPONI IVO                      | 19) GIOMI GIORGIO <i>Ass.</i>         |
| 10) ROSSI LUIGI                     | 20) LIBERATI EUGENIO                  |

Stab. tip. R. Noccioni - Firenze

Presiede il sig. GIOMI LIDO ed assiste il Segretario comunale

sig. DR. RAFFAELE INNELLA incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari che appresso:

Ricorda che la Regione Toscana con lettera N.38603 del 29/11/1972, ha trasmesso copia della delibera della Giunta Regionale Toscana N. 1597 del 31/10/1972, con la quale viene ritenuto meritevole di approvazione il P.R.G. adottato dal Consiglio Comunale di San Vincenzo con atto N.7/A del 16/4/1972, subordinatamente alla introduzione delle modifiche conseguenti alla prescrizioni e limitazioni di cui al voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. N.1342 del 15/2/1972 ed a quello della Commissione Regionale Tecnico Amministrativa Sez. Urbanistica e beni ambientali espresso in seduta del 9/10/1972;

Ricorda altresì che la G.R. ha deciso di controdedurre alla delibera della Giunta Regionale Toscana N.1597 del 31/10/1972, e da quindi l'elaborazione delle controdeduzioni stesse che si articolano in 5 punti e che qui si trascrive integralmente:

L'Amministrazione Comunale di San Vincenzo ha preso visione del parere sul piano regolatore generale espresso dalla Commissione Regionale Tecnico Amministrativa - Sezione Urbanistica e beni Ambientali e trasmessa dalla Giunta Regionale in data 29/11/1972, N.38603.

L'Amministrazione si compiace del parere favorevole espresso e del giudizio positivo che il P.R.G. di San Vincenzo, elaborato d'intesa con gli altri comuni costieri della provincia di Livorno, ha riportato sia in sede di esame da parte della VI sez. del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sia in sede di esame da parte della C.R.T.A. L'Amministrazione ritiene di poter accogliere le integrazioni e modifiche proposte anche perché esse in massima parte concordano con l'orientamento già assunto in sede di controdeduzioni alle osservazioni: in modo particolare la richiesta di: "una revisione (riduzione) degli indici di fabbricabilità" e già stata soddisfatta in sede di controdeduzioni riducendo l'indice territoriale dell'espansione urbana (ZONA C1) da 2 mc/mq a 1.5mc/mq. Purtroppo l'Amministrazione ritiene di dover domandare un ulteriore esame relativamente ai cinque punti seguenti:

1) Lo stralcio delle zone di espansione a confine di Campiglia M. e Piombino appare come una misura cautelativa sufficiente nei riguardi degli interessi intercomunali avanzati in sede di parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si ritiene pertanto che tale stralcio possa non essere esteso anche alla zona lungo la strada provinciale della Principessa, ma che per questa possa essere sufficiente una riduzione.

In particolare per quanto riguarda le residenze collettive (art.13 - III) si fa presente che l'accoglimento della richiesta del Consiglio Superiore di abbassare l'indice da 0.80 mc/mq a 0.30/mc/mq e l'altezza da m.11.00 a m.4.50 equivale all'impossibilità di costruire qualsiasi edificio di questa categoria. Si ritiene pertanto di dover conservare le prescrizioni del P.R.G.

Lo stesso vale per le residenze collettive di cui all'art. 19: a tutela della situazione ambientale per garantire un maggiore raggruppamento dei volumi si può prescrivere nell'art. 19, oltre all'obbligo di piano particolareggiato l'indice di 0.60 mc/mq invece di 0.80 mc/mq, ferma restando l'altezza di m.11.00.

Per quanto riguarda le variazioni richieste dal Consiglio Superiore all'art. 6 bis (attrezzature di uso pubblico adiacenti al parco Naturale) si ritiene di poter ridurre l'indice da 1.20 mc/mq a 0.80 mc/mq, ferma restando l'altezza di m.7.50 in conseguenza di questa riduzione

e della riduzione globale dell'area destinata all'art. 6 bis si riduce al 20% la percentuale di alloggi consentita.

La cubatura residenziale turistica risulta così ridotta a meno della metà. In considerazione del richiesto e accolto ampliamento della zona di Parco Naturale, l'assetto definitivo delle aree interne all'estremità sud del lago di Rimigliano si presenta come nella tavola allegata in cui la zona residenziale turistica ridiventa C4 come previsto dal P.R.G. prima dell'accoglimento dell'osservazione N.26.

2) La richiesta di stralcio della previsione del porto turistico è avanzata dalla C.R.T.A. nella giusta considerazione che tale attrezzatura deve essere inserita in "programmi riguardanti l'intera fascia costiera". In effetti nel coordinamento con i piani dei Comuni di Castagneto, C.CCI Bibbona, e Cecina si sono presi in esame oltre 80 Km. di costa e il porto turistico di San Vincenzo è l'unico previsto per cui già consegue ad uno studio che supera largamente i limiti comunali. Occorre inoltre considerare che si tratta di ampliamento e riorganizzazione di un perticciolo già esistente e che il porto fronteggia comunque l'abitato attuale dove questo è indicato come zona B1 con obbligo di piano particolareggiato: pertanto il fenomeno della speculazione che normalmente è alla base di porti turistici che sorgono in zone vergini è qui precisamente escluso.

In queste condizioni si ritiene che le ragioni per le quali il C.R.T.A. ha chiesto questo stralcio possano essere revocate.

Si è ritenuto di dovere insistere sui punti sopra esposti in quanto l'eliminazione di ogni forma di attività alberghiera, del porto e delle possibilità di attrezzature la costa renderebbero impossibile in ruolo turistico assegnato al Comune di San Vincenzo nell'ambito del comprensorio dei cinque comuni.

3) Si ritiene inoltre che il vincolo di "divieto di qualsiasi costruzione nelle zone boscate e pinete, compresi i campéggi" debba essere precisato interessando zone con diverse destinazioni d'uso.

Può infatti essere mantenuto nelle forme previste per le zone F2 (Parchi Privati) e per quelle dell'art. 6bis (spazi pubblici, istruzione dell'obbligo, verde) aggiungendo all'art. 27 e all'art. 6 la dicitura: "3° vietata qualsiasi costruzione nelle aree boscate e pinete".

Deve essere modificata nella forma (ma non nella sostanza) per le zone F1 (verde territoriale, aree per il tempo libero) e F3 (Parco Naturale) per cui è prevista, lungo la fascia costiera, una balneazione di tipo non organizzato necessitante di alcuni servizi elementari.

In particolare l'area F1 con attrezzature comprese tra il margine del paese e il villaggio dell'Auroturist è destinata ad arginare il dilagare della pressione turistica parallela alla costa per mezzo di una zona ricettiva organizzata, ed a collegare gli impianti sportivi al mare.

Si propone allora di integrare:

- l'art. 28 (F3) con la seguente aggiunta: "3° consentita l'edificazione di servizi collegati alla balneazione in radure lontane dalla zona interessata dalle dune per un massimo di 1000 mc. non organizzati in un unico edificio. L'altezza massima consentita sarà di m.4.50.

- l'art. 26 comma 5 con la seguente aggiunta: "la cubatura complessiva consentita nella zona F1 senza attrezzature non dovrà superare i 500 mc. e dovrà essere disposta in radure rispettando ogni forma di vegetazione esistente".

- idem comma 8 con la seguente aggiunta: "La cubatura complessiva nelle zone F1 con attrezzature non dovrà superare i 1500 mc".

4) Le limitazioni richieste alla cubatura della zona B1 (art.7) e della zona con regolamentazione speciale che doveva essere una eccezione della B1 hanno portato queste zone ad assumere delle caratteristiche quasi coincidenti. Sarebbero pertanto meglio unificare i dati così:  
- Indice di fabbricabilità territoriale: 4 mc/mq. altezza massima: 12,5ml.

5) Dal parere del C.R.T.A. non è dotata richiesta la definizione della cubatura massima consentita per volumi tecnici in zone agricole. Questo è difforme da quanto disposto nei comuni limitrofi in cui in identiche condizioni questo limite è stato fissato in 0.05 mc/mq.

Tutte le restanti osservazioni e integrazioni vengono accolte integralmente e riportate nell'elaborato e nelle norme allegate.

Pertanto

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'assessore all'Urbanistica contenente i motivi delle controdeduzioni alle precisazioni e limitazioni più sopra menzionate;

Sentito l'intervento del Cons. Favilli, per il gruppo D.C., il quale dichiara di essere contrario alle controdeduzioni.

1) in quanto teme che così facendo si ritardi l'approvazione definitiva del P.R.G.; 2) in quanto la attuale costruzione del porticciolo turistico che prevederà 500 posti barca è sufficiente alla bisogna per almeno 10 anni e quindi vi sarà tutto il tempo affinché, come detto dalla Regione, si effettui uno studio con gli altri comuni della costa circa la esatta ubicazione del grande porto;

3) in quanto trova almeno strano il motivo delle controdeduzioni per quanto riguarda le limitazioni dell'espansione a sud di San Vincenzo, quando è noto che i Comuni interessati e cioè Campiglia M. Piombino stanno già effettuando assieme a San Vincenzo, uno studio comprensoriale che riguarderà anche quella zona.

4) in quanto si è controdedotto con evidente discriminazione nei confronti di alcuni esseri e non di altri che trovarsi nelle identiche condizioni di previsione di piano. (vedi il corso di zona 0/5).

Sentito quanto esposto dal Cons. G. Carlo Coni, il quale dichiara che il Gruppo MSI è per la riconferma delle linee generali del P.R.G. così come decise dal Consiglio Comunale in sede di adozione del piano.

Dichiara altresì che l'osservazione della Regione circa lo stralcio del porto potrebbe anche essere valida se si ritiene giusta una programmazione che eviti il proliferarsi indiscriminato di piccoli approdi turistici, ma si dichiara favorevole alle controdeduzioni in quanto il Porto di San Vincenzo è indicato come l'unico porto nel comprensorio dei 5 comuni che lo hanno programmato nel loro P.R.G. ed in più è collegato strettamente al piano di ristrutturazione del centro urbano.

Per quel che si riferisce alla zona edificabile di Rimigliano esiste un problema di scelta che si riferisce allo sviluppo preminente dell'espansione a sud dal relativo valore turistico. Il Gruppo socialista potrebbe accettare la riduzione degli indici di fabbricabilità, purché la zona residenziale resti edificabile. Comunque sarebbe sospicabile che le Am.muni di San Vincenzo e Piombino si adoperassero affinché il contenuto

e le linee fondamentali dei loro piani regolatori non siano in contrasto.

Dopo una breve replica dell'ass. Ticcianti che conferma la volontà della Giunta Comunale di presentare le controdeduzioni nei modi di cui alla sua relazione;

Vista la legge 6/8/67, N.765 e la legge 17/8/42, N.1150;

Presenti e votanti N.15 consiglieri, con 12 voti a favore e N.3 contrari (D.C.)

### D E L I B E R A

1) di fare propri i motivi esposti nella relazione dell'ass. all'urbanistica, citati in premessa, valevoli come controdeduzioni alle modifiche, limitazioni e perfezionamenti al P.R.G. di San Vincenzo, di cui alla del. Cons. N.7/A del 16/4/72 etc. apportativi dalla Giunta Regionale Toscana in seduta del 31/10/1972, N.1597, che nell'approvare detto P.R.G. ha fatto propri i pareri espressi dal Cons. dei LL.PP; e della Convenzione Regionale Amm.ne Sez. Urbanistica e Beni Ambientali.

2) di trasmettere la presente adottata entro i 90 giorni dalla data di ricezione 12/12/1972 della delibera della giunta regionale del 31/10/1972, N.1597; entro 15 giorni dalla adozione, corredata degli elaborati che seguono in un originale e 2 copie per l'adozione del provvedimento definitivo;

a) tavola N.3 del P.R.G. debitamente corretta

b) norme tecniche debitamente corrette

REGIONE TOSCANA

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione decanale di LIVORNO

Dir. N.

Il

Il Presidente

BOLLO



Visto Il Sindaco

incaricato della relazione del presente verbale

certata la legalità del numero degli intervenuti, si passi alla trattativa degli affari che appaiono

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso, approvato e sottoscritto:

D E I T R A T T I

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso, approvato e sottoscritto:

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to GIOMI LIDO

IL CONSIGLIERE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MANFARI MARCELLO

f.to DR. RAFFAELI IMPELLA

La presente copia è stata pubblicata il

11/3/1973

per giorni 1

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

li 11/3/1973

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*  
Visto IL SINDACO

REGIONE TOSCANA

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione decentrata di LIVORNO

N. Div.

Li 19

IL PRESIDENTE

